

Sentenza n. 1045/25
R.G.APP. n. 391/25
R.G.N.R. n. 960/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno composta dai Magistrati:

Dott. Pietro Giocoli Presidente

Dott. Pietro Indinnimeo Consigliere rel.

Dott. Stefano Berni Canani Consigliere

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Giovanna Lerosé, e con l'assistenza del Cancelliere, dott.ssa Antonella Cherillo, all'udienza del **14.11.2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] domicilio ivi dichiarato (come da verbale di identificazione dell'11/11/2024) - presente;

Rappresentato e difeso di fiducia dall'Avv. Andreolassi De Vivo Nunzio, del foro di Salerno - presente;

IMPUTATO

CAPO A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 328 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Responsabile dell'area Tecnica del [REDACTED] nell'esercizio delle proprie funzioni, ometteva di adottare atti che, per ragioni di giustizia, senza ritardo;

in particolare:

*-ometteva di adottare l'ordinanza di ingiunzione dell'intero fabbricato [REDACTED]
[REDACTED] composto da piano interrato, piano terra, piano primo e piano mansarda pur avendo riscontrato, già nel corso del sopralluogo eseguito in [REDACTED] la mancanza della compatibilità urbanistica del fabbricato*

Addi 18 NOV. 2025
Depositata in Cancelleria.
IL CANCELLIERE Il Funzionario Dott.ssa Maria Pia Ferraioli
Avviso ex art. 128/548 d.p.p.
Notificato addi _____

Ricorso per Cassazione prodotto addi _____

Sentenza passata in cosa giudicata addi _____

IL CANCELLIERE
ESECUZIONE
Addi _____
Fatto estratto esecutivo alla

medesimo in quanto realizzato in zona destinata a spazi pubblici, sottoposta a vincolo paesaggistico ed in totale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 3/1987;

-ometteva di dare compiuta attuazione alle ordinanze di demolizione n. 113 (prot. n. 18589/2016) e n. 114 (prot. n. 18590/2016) emesse in data 22.11.2016

in particolare, nonostante fosse stata accertata in data 13.03.2017 dalla l'inottemperanza all'ordine di demolizione da parte dei proprietari, ometteva di avviare la procedura di acquisizione di diritto degli immobili abusivi al patrimonio comunale e di irrogare la prevista sanzione amministrativa.

con condotta tuttora perdurante.

CAPO B) del delitto p. e p. dall'art. 479 c.p. perché, nella qualità indicata al capo A) nella nota prot. n. 15474/2023, indirizzata al consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica nell'ambito del presente procedimento, ometteva deliberatamente di riferire che le istanze di condono edilizio presentate in data 01.03.1995 da (prot. n. 2436 e n. 2437) riguardavano solo il sottotetto e non l'intero fabbricato.

In Montecorvino Rovella il 28.09.2023.

Con la costituzione di parte civile di:

, nato a Salerno - presente

Rappresentato dall'Avv. - presente

APPELLANTE

Avverso la sentenza n. 11/25 emessa dal Tribunale di Salerno, sez. g.i.p./g.u.p. il 16/01/2025, con cui, all'esito dell'udienza preliminare, è stato dichiarato il non luogo a procedere in relazione ai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

Conclusioni:

il Procuratore Generale: si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento;

la parte civile: si associa alle richieste del PG, riportandosi alle conclusioni scritte.

la difesa: chiede la conferma della sentenza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il fatto

Con sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 16.1.2025 era disposto il non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine ai delitti di cui all'art. 328 c.p. e 479 c.p. con fatti commessi in Montecorvino Rovella, con condotta perdurante in relazione al rifiuto di atti di ufficio, e con fatti commessi il 28.9.2023 con riguardo al reato di cui all'art. 479 c.p.

Il primo giudice riteneva non potesse formularsi alcuna prognosi di ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputato in quanto, pur non essendo in discussione i fatti sotto il profilo materiale, gli stessi non potevano essere sussunti nella fattispecie incriminatrice in contestazione siccome, quanto al delitto di cui all'art. 328 c.p., gli atti oggetto del rifiuto non rientrerebbero tra quelli da emettere senza ritardo per ragioni di giustizia (così perimetrata dal PM la imputazione) e, con riferimento al reato di cui all'art. 479 c.p., non assumendo, la nota prot. 15474/2023 indirizzata al consulente tecnico nominato dal PM nel procedimento in epigrafe dall'imputato, natura di attestazione destinata a provare la verità.

2. I motivi di appello

Avverso tale sentenza era proposto appello dal Procuratore Generale nel quale, con un unico complesso motivo, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con travisamento della prova e violazione di legge.

L'appellante, dopo aver ripercorso i fatti oggetto del procedimento, evidenzia come gli atti dovevano essere emessi per ragioni di giustizia e di ordine pubblico (con riferimento al delitto di cui all'art. 328 c.p.) e che l'atto, poiché proveniva da Pubblico Ufficiale, doveva essere sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 479 c.p.; sulla base di tali considerazioni domandava emettersi il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato.

3. Il giudizio di appello

Con decreto del 31.7.2025 era fissato il procedimento in camera di consiglio per il 14.11.2025.

In tale data costituite le parti, dichiarata l'assenza dell'imputato, udita la relazione del Consigliere relatore, erano rassegnate le conclusioni in epigrafe indicate (con la parte civile che non depositava conclusioni scritte e nota spese) sulle quali il Collegio, dopo la camera di consiglio, decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può essere accolto.

Deve preliminarmente precisarsi che il delitto di cui all'art. 328 c.p., come sussunto nella imputazione, è circoscritto alle sole ragioni di giustizia quali fondamento del rifiuto dell'atto di ufficio da compiersi senza ritardo ad opera dell'imputato.

Nell'appello il PG amplia la contestazione inserendo anche le ragioni di ordine pubblico correttamente non scrutinate dal primo giudice perché non oggetto della richiesta di rinvio a giudizio operata dal PM.

È del tutto evidente, quindi, che anche nel giudizio di gravame della sentenza di non luogo a procedere in scrutinio, l'analisi dei motivi di ricorso del PG deve essere limitata al tema relativo alla sussistenza delle ragioni di giustizia rispetto alla omissione di una ordinanza ingiunzione da parte dell'imputato, nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica del comune di Montecorvino Rovella e, nell'esercizio delle sue funzioni, nella omissione di compiuta attuazione di ordinanze di demolizione specificamente indicate in imputazione.

In altri termini, è necessario verificare se la mancata adozione di una ordinanza ingiunzione e la mancata attuazione delle ordinanze di demolizione descritte in imputazione sono atti che dovevano essere adottati senza ritardo per ragioni di giustizia.

La Corte, aderendo ai principi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia che deve essere compiuto senza ritardo si intenda qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria.

La ragione di giustizia si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264425- 01; Sez. 6, n. 14599 del 25/01/2010, Tuzzo, Rv. 246655-01; Sez. 6, n. 784 del 05/11/1998, dep. 1999, Muccilli Rv. 213904-01).

Va invero rilevato che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 328 cod. pen. (risultante dalla riforma con legge 26 aprile 1990, n. 86, con cui è stata ridefinita l'area dell'intervento penale sull'attività amministrativa, nel senso di delineare, con maggiore specificità e rigore, i casi in cui l'inerzia del pubblico funzionario sfocia nell'illiceità penale), è tale da integrare il delitto soltanto la condotta omissiva che realizzatasi nell'ambito dell'attività che la P.A. svolge entrando concretamente in contatto con i cittadini in settori in cui il mancato compimento dell'atto si connota di particolare disvalore.

In particolare, la fattispecie contemplata dal comma 1 dell'art. 328 cod. pen. sanziona l'indebito rifiuto di atti qualificati e dà rilievo non a quelle omissioni che attengono alla mera violazione dei doveri d'ufficio, senza rilevanza esterna, ma soltanto alla violazione degli obblighi di agire per la realizzazione dei compiti istituzionali della P.A. e, nell'ambito di questi ultimi, attribuisce rilievo penale soltanto a determinate condotte.

Ai fini dell'integrazione dell'ipotesi del rifiuto non basta che questo abbia per oggetto un qualsiasi atto d'ufficio, ma è necessario che ricorrano anche due imprescindibili condizioni: a) che l'atto sia da compiersi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità; b) che l'atto debba essere compiuto senza ritardo, cioè che si tratti di atto "qualificato" e "indifferibile" (in questo senso, nella motivazione di Sez. 6, n. 784 del 05/11/1998, cit.).

Orbene all'imputato è ascritto di avere omesso di adottare e dare esecuzione a provvedimenti amministrativi esclusivamente "per ragioni di giustizia" imprescindibile elemento strutturale ai fini della integrazione della condotta tipica integrante il reato e, come è noto, per provvedimento dato per ragione di giustizia deve intendersi qualunque provvedimento o ordine autorizzato da una norma

giuridica per l'attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del Pubblico Ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria (v. da ultimo, Sez. 6, n.32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 26442501).

Tra le ragioni di giustizia vanno dunque comprese non solo quelle inerenti all'attività giurisdizionale vera e propria, ma anche quelle che attengono all'attività d'indagine del P.M. o all'attività di polizia rivolta all'accertamento del reato o all'attuazione del diritto obiettivo, nel pubblico interesse.

La "ragione di giustizia" si esaurisce, tuttavia, con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, che, nell'ambito delle proprie funzioni, applica e dà attuazione al diritto obiettivo, di tal che ne sono esclusi gli atti, come quelli in esame, che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Sez. 6, Sentenza n. 14599 del 25/01/2010, Tuzzo, Rv. 24665501 e da ultimo Cassazione penale Sez. 6 - , Sentenza n. 10060 del 10/02/2021 Ud. (dep. 15/03/2021) Rv. 280876 - 01).

Deve, quindi, condividersi il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice nella sentenza impugnata non risultando, alla luce del contenuto delle "ragioni di giustizia" delineato dalla giurisprudenza di legittimità citata, alcuna ragionevole previsione di condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 328 c.p.

Con riguardo al reato di cui all'art. 479 c.p. è del tutto evidente come una nota mandata a seguito di una richiesta di acquisizione di documentazione avanzata dal consulente del PM nella quale il responsabile dell'area tecnica, oltre a trasmettere la documentazione, indichi anche il percorso cronologico della vicenda in relazione agli atti emessi e si conclude con la disponibilità a fornire precisazioni e chiarimenti, non sia un atto destinato a provare la verità, ma solo una esplicazione della documentazione che viene spedita al consulente per la sua analisi e per le sue conclusioni che ben potevano discostarsi da tale comunicazione proprio perché priva di dette caratteristiche attestative.

Ne consegue che, essendo l'atto privo di ogni destinazione a provare la verità, esula dalla fattispecie incriminatrice in esame che non punisce il Pubblico Ufficiale in quanto tale, ma solo quando, tra gli altri, attesta falsamente fatti del quali l'atto è

destinato a provare la verità caratteristica della quale, per le ragioni esposte, la nota è certamente priva.

Non sussiste, quindi, anche in relazione al delitto di cui all'art. 479 c.p. la ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputato di tal che correttamente il primo giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art 425 c.p. che deve essere confermata come da dispositivo che segue.

PQM

Letto l'art. 605 c.p.p.

Rigetta l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso la sentenza emessa in data 16.1.2025 dal GUP del Tribunale di Salerno n. 11 e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Salerno, 14.11.2025

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



